Articolo II.

Lo Stato non può dirsi ateo neppure di fronte alla Religione sovrannaturale e rivelata, perchè a Dio rivelante non è solamente soggetto l'individuo, ma anche la società.

Che una religione rivelata esista fu già dimostrato; e fu provato eziandio che tale religione è quella che possiede, insegna e professa la Chiesa cattolica, apostolica, romana.

Orbene al diritto di Dio di rivelare, corrisponde nell'uomo il dovere di abbracciare tale rivelazione, sia essa dogmatica, sia morale.

Conseguentemente qualora l'uomo dubiti se essa esista o no, il suo primo compito è quello di farne ricerca diligente. Perchè se ogni legge impone l'obbligo di essere conosciuta, molto più la legge divina rivelata.

— Ma ecco i liberali a dire: l'individuo, sì, deve ricercare e conoscere la divina rivelazione, lo Stato no.

— Vana distinzione!

Innanzi tutto: la Società di che si compone? di individui. Orbene se tutti gl'individui nel loro operare sono tenuti ad osservare certe norme, come non vi sarà tenuta la Società che di essi risulta? che sono questi strafalcioni del liberalismo giuridico? possono forse i medesimi soggetti avere due regole morali di operare, una in privato, l'altra in comune? No certo. Dunque se la Rivelazione ha proposto delle norme, debbono soggiacervi non solo gli individui, ma anche il corpo sociale: l'obbligo di questo risulta dall'obbligo di quelli.

Oltre a ciò, come l'individuo così la società è creatura di Dio. Non è stato Iddio, che ha posto nella natura umana l'istinto, il bisogno, il pensiero della socievolezza? Iddio non benedisse la famiglia in Adamo ed Eva? Non creò Re Saul, David ed altri nel popolo suo? E in tutti i tempi non é Egli che comunica al Principe un raggio del suo potere e della sua sovranità sugli associati, potere e sovranità che altrimenti il Principe non avrebbe, essendo per natura pari agli altri? Ecco dunque che come l'individuo, essere fisico, così la società, essere morale, è creatura di Dio, e a Lui soggetta. Qual essere, o qual modificazione di essere può sottrarsi a Dio? Iddio adunque può obbligare alle sue leggi non solo gli individui, ma anche la stessa società; la quale nel suo essere morale, per legge di natura, deve a Dio dipendenza e culto pubblico. A proposito il grande Leone XIII. (Enciclic. *Immortale Dei....*) dice: « — Gli uomini riuniti in comune società non son meno soggetti a Dio che presi singolarmente: nè minore gratitudine debbono a Lui gli individui che la società, la quale si organizzò per Lui, per suo beneplacito si conserva, e per suo beneficio ricevette quella immensa copia di beni di cui è ricolma — ». E per queste ragioni avea detto poco prima: « — Costituita in tal modo la società è evidente che essa con pubblico culto deve soddisfare a quei moltissimi e massimi doveri che la legano a Dio — ».

Quando adunque Iddio determina una speciale forma di religione, colla quale vuole essere onorato, e ne rivela le leggi dommatiche e morali, le società e i Principi sono tenuti ad inchinarvisi come i singoli individui. E non è assurdo che il Principe, nel far le leggi, possa diportarsi in modo come se nessuna rivelazione esistesse, mentre in realtà esiste, e comandare cose che forse da quella sono proibite? Il legislatore

pali loro doveri è da porre quello di abbracciar colla grazia la religione, di difenderla con amore, di proteggerla coll'autorità e colla forza delle leggi ».

2.) Replicano. — Lo Stato non è infallibile: immischiandosi in cose di religione rivelata potrebbe errare; dunque si fermi nell'ordine materiale e temporale, dove ogni uomo è competente, e non badi allo spirituale, e al soprannaturale.

— Si risponde. O Iddio ha costituito un magistero infallibile custode ed interprete della rivelazione, o no. Se sì, com'è in realtà, lo Stato non ha che a seguirne gli insegnamenti sicuro che coglierà nel vero. Non è lo Stato in questo caso che esercita la sua autorità nelle cose religiose, ma è la Chiesa, a cui lo Stato presta l'aiuto della propria autorità, secondo la direzione dell'autorità spirituale. Lo stesso succede nella famiglia: lo Stato non si immischia, o non dovrebbe immischiarsi nelle cose della famiglia, pure protegge essa e i suoi diritti.

Se invece Iddio avesse (il che non è) lasciato la conservazione e l'interpretazione della sua religione rivelata al giudizio naturale degli uomini, allora sì che lo Stato potrebbe errare. Tuttavia neppure per questo esso potrebbe dispensarsi dall'obbligo di tener conto della rivelazione. No: dovrebbe ugualmente seguire le leggi rivelate; solo dovrebbe andar molto cauto, non ricevere per legge divina se non quella che evidentemente è tale, e nel dubbio lasciare piena libertà ai suoi membri.

Se il principio che ci si obbietta valesse, dovrebbe valere anche per la religione naturale. Anche in materia di religion naturale lo Stato può errare, come errò quando comandava il politeismo; e può errare eziandio nella semplice onestà naturale, come quando faceva esporre i bambini imperfetti. In queste materie

certo non si può transigere, come non si transige nelle leggi soprannaturali. Ebbene chi vorrà dire che, perchè lo Stato può errare, possa dispensarsi dal tutelare anche la religione e la moralità naturale? Ciò sarebbe assurdo e dannoso. Assurdo, perchè il pericolo d'errare nell'adempimento dei proprii doveri, non dispensa dai medesimi; dannoso, perchè se qualche volta, errando, si reca danno parziale alla società, abbandonando per massima i principii morali e religiosi, le si toglie la base precipua, e le si reca danno maggiore, sostanziale e permanente. Infatti se il Principe vorrà tenersi fuori di ogni considerazione religiosa, spesso, per vantaggi temporali, farà leggi offensive alla religione e alla morale tanto naturale che soprannaturale; e allora mentre si avranno tutti gl'inconvenienti dell'errore in materia religiosa, non si avrà neppure uno di quei vantaggi che dalla professione della religione derivano. (Cavagnis Op. cit.)

Articolo III.

Quando adunque l'esistenza della Rivelazione è certa per la Società, essa è tenuta ad abbracciarla e difenderla.

Si domanderà: quando è che potrà dirsi certa per la società l'esistenza della divina Rivelazione?

L'esistenza della divina Rivelazione è certa per la società quando è riconosciuta dalla totalità dei membri componenti la società stessa.

Però non si richiede la totalità matematica ed assoluta: basta la quasi totalità, ossia la universalità morale; perchè qualsiasi azione sociale è effetto non di tutti e singoli i cittadini, ma del corpo moralmente considerato.

Anzi non è neppur necessaria la universalità morale, perchè è sufficiente la parte prevalente per numero, e meglio ancora per morale influenza. Infatti, secondo l'estimazione degli uomini, la parte maggiore, tranne patti o costituzioni speciali, ha sempre rappresentato moralmente il corpo sociale, e la sua legge è stata sempre ritenuta per legge dell'intera società. Il minor numero dissenziente non fa sì che il corpo sociale non si possa dire riunito, e che non abbia deliberata l'azione sociale. (Cavagnis op. cit.).

Ma qui nasce un'altra questione: se quella Rivelazione, che per la Società è evidente, ad alcuni suoi individui non sembra tale, quali norme adotterà lo Stato? Risponderemo di qui a poco parlando della tolleranza politica. Ora teniamo dietro ai doveri dello Stato, che ha riconosciuto socialmente la Rivelazione Cristiana. E tosto diciamo:

§ 1.°

Lo Stato civile, che ha riconosciuto la Rivelazione Cristiana, è in dovere di proteggerla nella sua vera e genuina forma rappresentata dal Cattolicismo.

E questo dovere lo Stato lo deve 1.) a *G. Cristo* e alla *sua Chiesa;* 2.) ai suoi *sudditi;* 3.) a *sè stesso.*

1.) *Lo deve a Cristo e alla Chiesa.* La Chiesa fu costituita da Cristo maestra e custode della verità religiosa. Ora questa verità va soggetta alle impugnazioni dell'errore e della malizia, che la ritengono per loro nemica; essa adunque ha bisogno d'un difensore, il quale dalla violenza colla violenza la difenda. Si noti che non si dice che la verità si possa o si debba inculcare colla violenza; no: si dice che dalla violenza si

debba con altrettanta violenza difendere: *licet vim vi repellere.* La Chiesa può spesso avere bisogno della spada materiale per la propria difesa contro i nemici che le vogliono fare violenza. E poichè questa spada non l'ha, perchè G. Cristo non glie la diede, perciò ha diritto che lo Stato suo figlio, a cui Iddio a bella posta la conferì, l'adopri, ove occorra, in suo favore. Questo dovere nello Stato deriva dall'aver esso fatta sua (come gli comandava Iddio) la Religione Cattolica, vale a dire la Religione vera, la verità, e dall'essere diventato figlio della Chiesa. Però non ci si dica che la Chiesa Cattolica, senza questa protezione dello Stato, non resisterebbe alle persecuzioni le più acerbe. No: resisterebbe ugualmente, ma per intervento speciale di Dio, avendo Egli detto che le porte dell'inferno contro la sua Chiesa non prevarranno; questa tuttavia non è la sua condizione normale. Iddio fa i miracoli quando l'azione dall'uomo è insufficiente; ma quando l'uomo, quando lo Stato può, G. Cristo gli ha fatto obbligo di difendere la sua Chiesa contro di quelli che tentassero violarne i diritti. E la storia mostra evidentemente che così intesero i loro doveri i Re e gli Imperatori dei tempi passati; se oggi i Principi questi doveri non li intendono, è perchè non vogliono intenderli, e non vogliono essere veramente religiosi; non perchè i diritti e i doveri non siano i medesimi. La verità come la natura delle cose non muta mai.

2.) *Lo Stato cattolico la difesa della religione la deve anche ai proprii sudditi.*

I sudditi d'uno Stato hanno diritto dallo Stato medesimo alla difesa di tutti quanti i diritti loro. Hanno diritto cioè che loro si possa anche annunziare la verità, che non vengano loro sottratti quei mezzi, coi quali si nutrisce la loro vita spirituale, e che sia possi-

bile e facile ad essi la pratica della propria religione. Lo Stato cattolico adunque è tenuto a far sì che questi diritti non vengano violati da alcuno: il che val quanto dire che è obbligato a proteggere la Chiesa contro qualsiasi nemico.

3.) *E questo dovere lo deve anche a sè stesso.*

Lo Stato civile deve a se stesso l'obbligo di proteggere il fondamento della società, perchè la propria conservazione è diritto e dovere di natura. Orbene il fondamento della società è la religione e la religione vera: dunque senza di essa la società non può sussistere. Quando adunque Iddio, per mezzo della rivelazione, ha determinato una forma di Religione, come la sola legittima, lo Stato, difendendola, difende i diritti di Dio, e conseguentemente il fondamento della stessa società, e sè medesimo: se non si proclamano prima certi e inviolabili i diritti di Dio, è vano parlare del rispetto ai diritti dell'uomo e dello Stato.

Quindi i Principi possono di per sè punire quei sudditi che offendono la religione, in quanto perturbano l'ordine sociale, e violano eziandio i diritti degli altri cittadini. Così i bestemmiatori, e i violatori del giorno festivo furono talvolta, e sono anche oggi puniti dall'autorità civile.

In questo tuttavia lo Stato non deve eccedere, ma è bene che consulti la prudenza e l'autorità della Chiesa, per vedere che cosa sia più espediente al bene vuoi della società vuoi della Chiesa stessa. I Romani Pontefici medesimi fecero talvolta intorno a ciò ammoniti i Principi troppo zelanti che si temperassero: così Clemente IV. pregava S. Lodovico re di Francia a mitigare le pene contro i bestemmiatori. Oh ci fosse pur oggi questo bisogno!

Nè si dica che il Principe debba solo difendere la Chiesa contro gli avversarii. No: egli deve eziandio con mezzi positivi favorirla. Se allo Stato incombe l'obbligo di aver cura di tutte quelle cose, che favoriscono la pubblica prosperità, e che gli individui sono insufficienti a procurarsi da sè, come le accademie, le scuole, i varii istituti d'industria, di arti, di scienze ecc., molto più deve aver cura della Religione, la quale sopra ogni altra cosa conduce i cittadini alla prosperità, e ad essa i singoli sudditi spesso non possono da sè provvedere.

C'è, è vero, l'autorità ecclesiastica a tal uopo da Cristo istituita; ma essendo essa mancante di mezzi temporali, i quali tuttavia sono spesso indispensabili, lo Stato ha appunto l'obbligo di somministrarglieli, memore che mentre il suo fine prossimo è la felicità temporale, il fine ultimo, a cui anch'esso deve per natura tendere, è la felicità spirituale ed eterna degli stessi sudditi. — (Tanquerey op. cit.).

Ed ora si domanda:

Articolo IV.

Rispetto alla vera libertà di coscienza lo Stato quali diritti, quali doveri ha?

Lo Stato in materia religiosa è bensì *incompetente*, ma non può, nè deve essere *indifferente*. La sua azione però non riguarda che l'ordine esterno.

Quindi allorchè si tratta d'un errore religioso che sconvolge le fondamenta della società, come furono parecchie eresie del Medio Evo, lo Stato di per sè può proscriverle. Imperocchè sebbene non sia infallibile, tuttavia in certe verità, proprie del senso comune degli uomini, può star certo di non errare; così legittimamente lo Stato potrebbe reprimere quelli che praticamente negano il diritto di proprietà, o ammettono la poligamia, ed altri simili patenti assurdi.

umano può forse più del legislatore divino? Si tenga adunque per fermo che Iddio può, e di fatto impone dei doveri ai Principi, come tali, e questi sono tenuti ad osservarli.

S. Agostino (Epist. 183 ad Bonif.) dice: « L'uomo in un modo serve a Dio perchè è uomo, e in un modo perchè è Re... I Re servono a Dio da Re facendo ciò che non può fare altri che il Re. »

Qual'è dunque l'obbligo della Società? Posto che Iddio siasi degnato di prescrivere una forma di culto, alla Società non resta che il dovere di accettarla con riconoscenza. Posto che la divina Rivelazione esista, la Società, il Principe è tenuto, per legge naturale, a farne diligente ricerca; e, trovatala, abbracciarla, e operare secondo che essa prescrive. Lo Stato adunque anche di fronte alla religione rivelata non può essere indifferente o ateo.

Obbiezioni dei Liberali

1.) Pochi propugnano l'indifferenza dello Stato verso la religione naturale; ma molti verso la religione rivelata. Essi dicono: lo Stato è società naturale, non ha che viste naturali, e deve perciò badare solo alle leggi di natura; quindi, rispettata la religione naturale, che importa ad esso della soprannaturale?

— L'errore si presenta sempre colla veste del vero: altrimenti verrebbe riconosciuto troppo presto. Il suo forte è sempre l'equivoco.

Distinguiamo le proposizioni.

Lo Stato è società naturale? quanto all'origine, sì; quanto al fine distinguo: se si parla del fine prossimo, sì pure; se del fine remoto, nel presente ordine di provvidenza, no.

È legge di natura che ogni fine immediato debba

subordinarsi all'ultimo: i fini della materia ai fini dello spirito, che è sostanza più nobile, e i fini temporali al fine eterno, a cui la nostr'anima immortale è destinata. Ora nel presente ordine di provvidenza, in cui l'uomo trovasi elevato da Dio allo stato soprannaturale, il fine suo ultimo è soprannaturale; dunque la società non può non ordinare il suo fine immediato, al fine ultimo, e il fine naturale al fine soprannaturale, a cui Iddio la destinò.

Ciò posto è falso che la società non debba avere altre viste che le naturali, perchè essa è obbligata a badare anche al fine remoto soprannaturale. È troppo eloquente il detto di G. Cristo: « che giova all'uomo guadagnare tutto il mondo, e poi perdere l'anima? »

È falso parimenti che lo Stato non debba osservare se non le leggi naturali, perchè, se Iddio, pel fine soprannaturale, gli impone leggi soprannaturali, lo Stato deve osservarle ugualmente. E poi la legge naturale stessa non dice all'uomo che a Dio deve sempre obbedirsi in qualunque ordine comandi, sia colla voce della natura, sia con quella della rivelazione? Dunque obbedire alla legge soprannaturale, quando esiste, è dovere naturale anche per lo Stato.

È falso finalmente che la Società debba curarsi solo del rispetto alla religione naturale, perchè, per le ragioni sovraesposte, deve preoccuparsi immensamente più del rispetto alla religione soprannaturale.

S. Gregorio M. così scriveva all'Imperatore Maurizio (lib. 2, ep. 11): « — A questo fine fu data dal cielo ai nostri Principi la potestà, perchè giovino ai buoni, allargando loro la via dei cieli, affinchè il regno terreno renda servigio al regno celeste ».

E Leone XIII nella citata Enciclica « *Immortale Dei* » così si esprime: « Fa duopo adunque che il nome di Dio sia santo presso i Principi; e tra i princi-